



COMUNICATO UFFICIALE N. 332 **Stagione Sportiva 2020/2021**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 382/AA al N. 385/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 382/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig. Antonio PISCOPO, e della società ASD CALCIO FEMMINILE UNITED, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PISCOPO, Presidente della società ASD Calcio Femminile United nella stagione sportiva 2019/2020, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art. 37, comma 1 delle NOIF, per non aver ottemperato all'obbligo di tesseramento del Sig. Alex Poletto quale Dirigente Accompagnatore della Società ASD Calcio Femminile United nella stagione sportiva 2019-2020, in particolare per non aver inviato al Comitato Friuli Venezia Giulia la richiesta di tesseramento regolarmente sottoscritta dal Sig. Alex Poletto che si è quindi trovato, in buona fede e senza colpa, ad operare in assenza di regolare tesseramento.

ASD CALCIO FEMMINILE UNITED, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PISCOPO in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO FEMMINILE UNITED;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione il Sig. Antonio PISCOPO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CALCIO FEMMINILE UNITED;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 383/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 461 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Oreste BAMONTE, Davide FUSETTI, Davide MANDELLI, e della società AS GIANA ERMINIO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

ORESTE BAMONTE, Presidente e Legale Rappresentante tesserato per la società A.S. Giana Erminio S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 07/09/20, al test eseguito in data 13/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della disputa della gara di campionato del 21/10/20, del 25/10/20, del 31/10/20, dell'11/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività dei calciatori Benatti Simone e Bonalumi Simone, dell'allenatore Ardito Andrea, del massofisioterapista Bulla Mauro, del preparatore atletico Viterbi William al tampone del 09/10/20, nonché all'accertata positività del calciatore Dalla Bona Samuele al tampone dell'11/10/20, all'accertata positività dei calciatori Maltese Dario, Montesano Andrea e Pinto Daniele al tampone del 03/11/20;

DAVIDE FUSETTI, Responsabile Sanitario tesserato per la società A.S. Giana Erminio S.r.l. all'epoca dei fatti, e DAVIDE MANDELLI, Medico Sociale tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S. Giana Erminio S.r.l., ciascuno per quanto di rispettiva competenza e/o, comunque, in concorso tra loro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F., e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a

porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20: per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 22/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 07/09/20, al test eseguito in data 13/11/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 29/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone il giorno della disputa della gara di campionato del 21/10/20, del 25/10/20, del 31/10/20, dell’11/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività dei calciatori Benatti Simone e Bonalumi Simone, dell’allenatore Ardito Andrea, del massofisioterapista Bulla Mauro, del preparatore atletico Viterbi William al tampone del 09/10/20, nonché all’accertata positività del calciatore Dalla Bona Samuele al tampone dell’11/10/20, all’accertata positività dei calciatori Maltese Dario, Montesano Andrea e Pinto Daniele al tampone del 03/11/20;

A.S. GIANA ERMINIO S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. ORESTE BAMONTE in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società A.S. GIANA ERMINIO S.R.L, e dai Sigg. Davide FUSETTI e Davide MANDELLI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 920,00 (novecentoventi/00) di ammenda il Sig. Oreste BAMONTE, di € 460,00 (quattrocentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Davide FUSETTI, di € 460,00 (quattrocentosessanta/00) di ammenda per il Sig. Davide MANDELLI, e di € 1.225,00 (milleduecentoventicinque/00) di ammenda per la società A.S. GIANA ERMINIO S.R.L.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 384/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 496 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig. Nicola LE MURA, Mario DOTTORE e della società CALCIO CATANIA S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

NICOLA LE MURA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e di quanto previsto dall'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 13/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 26/10/20, stante la positività del calciatore Reginaldo Da Silva Ferrera al tampone del 16.10.20, al test del 15/11/20, a seguito della positività dell'allenatore in seconda Giuseppe Leonetti al tampone del 7.11.2020, al test del 06/12/20 e del giorno 08/12/20 a seguito della positività del calciatore Miguel Angel Martinez al tampone del 27.11.2020; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Leonetti Giuseppe al tampone del 07/11/20, di Martinez Miguel Angel al tampone del 27/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 26/10/20 e in data 07/12/20; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, in particolare, per non aver effettuato le operazioni

necessarie volte ad assicurare nel locale palestra, la prescritta aerazione e ventilazione forzata, nonché, per non aver provveduto a far distanziare o inibire all'uso gli attrezzi utilizzati per l'allenamento; per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, altresì, che i fisioterapisti svolgessero le terapie previste per i calciatori privi dei necessari DPI, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

MARIO DOTTORE, Responsabile Sanitario tesserato per la società Calcio Catania S.p.A. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 16 giorni dal precedente del 03/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza dei 4 giorni previsti da protocollo, con riferimento al test eseguito in data 19/09/20 a distanza di 6 giorni dal precedente del 13/09/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test del tampone alla scadenza delle 48h previste da protocollo, con riferimento al test del 26/10/20, stante la positività del calciatore Reginaldo Da Silva Ferrera al tampone del 16.10.20, al test del 15/11/20, a seguito della positività dell'allenatore in seconda Giuseppe Leonetti al tampone del 7.11.2020, al test del 06/12/20 e del giorno 08/12/20 a seguito della positività del calciatore Miguel Angel Martinez al tampone del 27.11.2020; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Leonetti Giuseppe al tampone del 07/11/20, di Martinez Miguel Angel al tampone del 27/11/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 26/10/20 e in data 07/12/20; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver effettuato le operazioni necessarie volte ad assicurare nel locale palestra, la prescritta aerazione e ventilazione forzata, nonché, per non aver provveduto a far distanziare o inibire all'uso gli attrezzi utilizzati per l'allenamento; per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, altresì, che i fisioterapisti svolgessero le terapie previste per i calciatori privi dei necessari DPI, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

CALCIO CATANIA S.P.A per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché, per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. n° 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Nicola LE MURA in proprio e, in qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante, per conto della società CALCIO CATANIA S.P.A, e dal Sig. Mario DOTTORE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1445,00 (millequattrocentoquarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Nicola LE MURA, di € 1445,00 (millequattrocentoquarantacinque/00) di ammenda per il Sig. Mario DOTTORE, e di € 1925,00 (millenovecentoventicinque/00) di ammenda per la società CALCIO CATANIA S.P.A;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 385/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 420 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto MATRACIA e Dario MIRRI, e della società PALERMO F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO MATRACIA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società Palermo F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari", nonché di quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020 e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra ai controlli sanitari secondo quanto indicato dall'All. n. 3 (cronoprogramma) delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 24/08/20, al test eseguito in data 20/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 05/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all'accertata positività di Fici Claudio, Lancini Edoardo, Fallani Mattia, Corrado Niccolo, Martin Malaury al tampone del 23/10/20, cui sono seguite ulteriori positività al tampone del 24/10/20 di Montalto Federico e al tampone del 25/10/20 di Luperini Gregorio, Castellana Pasquale, Marciandò Marcello, Silipo Andrea; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 30/10/20. In violazione, altresì, dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri" del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dell'Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, che il personale addetto ai materiali sportivi utilizzasse il medesimo locale per il deposito sia dei materiali sporchi che di quelli puliti, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

DARIO MIRRI, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società Palermo F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 1, delle N.O.I.F.

e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari”, delle “Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità “a porte chiuse”, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 28/09/2020 e di quanto previsto dall’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate in materia di controlli sanitari secondo quanto indicato dall’All. n. 3 (cronoprogramma) delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri”, in particolare, per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 14 giorni previsti da protocollo con riferimento al test eseguito in data 08/09/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 24/08/20, al test eseguito in data 20/10/20 a distanza di 15 giorni dal precedente del 05/10/20; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico all’accertata positività di Fici Claudio, Lancini Edoardo, Fallani Mattia, Corrado Niccolo, Martin Malaury al tampone del 23/10/20, cui sono seguite ulteriori positività al tampone del 24/10/20 di Montalto Federico e al tampone del 25/10/20 di Luperini Gregorio, Castellana Pasquale, Marcianò Marcello, Silipo Andrea; per non aver sottoposto il Gruppo Squadra al test sierologico alla scadenza dei 10 giorni previsti da protocollo in data 30/10/20. In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 44, comma 1, delle N.O.I.F. e delle “Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri” del 22/05/2020, nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche, la Serie A Femminile e gli Arbitri Stagione 2020/2021 del 30/10/20, per non aver provveduto a far rispettare o comunque per non aver vigilato sul rispetto delle norme sopra richiamate, in particolare, per aver consentito o, comunque, per non aver impedito, che il personale addetto ai materiali sportivi utilizzasse il medesimo locale per il deposito sia dei materiali sporchi che di quelli puliti, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

PALERMO F.C. S.p.A., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria per la violazione degli obblighi di cui al C.U. 78/A del 01/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto MATRACIA e dal Sig. Dario MIRRI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società PALERMO F.C. S.p.A.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda per il Sig. Roberto MATRACIA, di € 790,00 (settecentonovanta) di ammenda

per il Sig. Dario MIRRI, e di € 1.050,00 (mille e cinquanta) di ammenda per la società PALERMO F.C. S.p.A.;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina